

REGOLAMENTO (CE) N. 455/2001 DELLA COMMISSIONE

del 6 marzo 2001

che modifica il regolamento (CEE) n. 2568/91 relativo alle caratteristiche degli oli d'oliva e degli oli di sansa d'oliva nonché ai metodi di analisi ad essi attinenti

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2826/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 35 bis,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CEE) n. 2568/91 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 379/1999 ⁽⁴⁾, prevede una serie di analisi l'interpretazione dei cui risultati dipende dai campioni trattati.
- (2) Al fine di armonizzare la preparazione del campione per le prove e il campionamento, è necessario utilizzare le norme EN ISO 661 e EN ISO 5555. Tuttavia, nel caso di oli presentati in piccoli imballaggi, l'applicazione delle suddette norme implica costi e sforzi non giustificabili. Per questi piccoli imballaggi esiste un altro metodo di prelievo dei campioni, che aumenta la probabilità di individuare le frodi mantenendo comunque basso il numero di analisi effettuate, ed è dunque preferibile far ricorso a tale metodo.
- (3) Le analisi relative alla qualità degli oli contenuti in piccoli imballaggi devono essere effettuate anteriormente allo scadere della data di durata su prodotti mantenuti in determinate condizioni di conservazione.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2568/91 è modificato come segue.

- 1) All'articolo 2, il testo del paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. Per quanto riguarda la verifica delle caratteristiche degli oli da parte delle autorità nazionali o di loro rappresentanti, prevista al paragrafo 1, il prelievo dei campioni si

effettua secondo le norme internazionali EN ISO 661 e EN ISO 5555 relative alla preparazione dei campioni per le prove e al campionamento. Tuttavia, in deroga al punto 6.8 della norma EN ISO 5555, per le partite costituite dai summenzionati oli, in imballaggi immediati di contenuto inferiore o uguale a 100 litri, il prelievo del campione si effettua conformemente all'allegato I bis del presente regolamento.

Fatte salve le disposizioni della norma EN ISO 5555 e del capitolo 6 della norma EN ISO 661, i campioni prelevati sono messi immediatamente al riparo dalla luce e inviati al laboratorio per le analisi entro il quinto giorno lavorativo dal prelievo.

4. Ai fini della verifica prevista al paragrafo 3, le analisi di cui agli allegati II, III, IX e XII nonché, eventualmente, le controanalisi previste dalle normative nazionali, sono effettuate anteriormente alla data di durata minima. Qualora il prelievo del campione abbia luogo oltre quattro mesi prima di tale data, le summenzionate analisi sono effettuate entro e non oltre il quarto mese successivo alla data del prelievo. Nessun termine si applica per le altre analisi previste dal suddetto regolamento.

Salvo qualora il campione sia stato prelevato meno di un mese prima della data di durata minima, nel caso in cui i risultati delle analisi non corrispondano alle caratteristiche della categoria di olio d'oliva o di olio di sansa di oliva dichiarata, l'interessato ne viene informato al più tardi un mese prima dello scadere del termine di cui al primo comma.»

- 2) Al sommario degli allegati del regolamento (CEE) n. 2568/91 è aggiunto il seguente titolo:

«ALLEGATO I bis

Campionatura delle partite di olio d'oliva o di olio di sansa d'oliva in imballaggi immediati di contenuto non superiore a 100 litri».

- 3) L'allegato I bis è inserito dopo l'allegato I.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 2001.

⁽¹⁾ GU L 172 del 30.9.1966, pag. 3025/66.

⁽²⁾ GU L 328 del 23.12.2000, pag. 2.

⁽³⁾ GU L 248 del 5.9.1991, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 46 del 20.2.1999, pag. 15.